

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681 e C. 4296 (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	229
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	233
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. S. 2935 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	230
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	234

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 ottobre 2011. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

Testo unificato C. 3681 e C. 4296.

(Parere alla IX Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, che reca la legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Osserva che l'articolo 1 è volto a stabilire i principi in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito

delle materie relative ai porti e aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione. Precisa che il provvedimento intende migliorare ed incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto; migliorare la razionalizzazione del territorio in funzione del trasporto; superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo. Rileva che il comma 3, lettera a), dell'articolo 1 definisce la piattaforma logistica territoriale, intesa quale compendio di infrastrutture e dei servizi presenti sul territorio nazionale destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico con particolare riguardo ai rapporti con la rete transnazionale dei trasporti; sono poi recate le definizioni di interporto, infrastruttura intermodale e di Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica. Sottolinea che l'articolo 2 stabilisce che la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica elabora il Piano generale per l'intermodalità; il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, ap-

prova il Piano generale per l'intermodalità, provvedendo alla definizione delle piattaforme logistiche territoriali e alla relativa disciplina amministrativa. Riferisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, provvede alla ricognizione degli interporti già esistenti ed alla ricognizione delle infrastrutture intermodali, nonché all'individuazione di nuovi interporti, nonché individua i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. Si sofferma sull'articolo 3, che dispone che l'individuazione di un nuovo interporto è subordinata alla sussistenza di specifici requisiti territoriali; Chiarisce che l'articolo 3-bis stabilisce che il Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento di tutte le iniziative inerenti lo sviluppo della piattaforma logistica territoriale; il Presidente del Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica è il Presidente di una delle Regioni presenti nella piattaforma logistica e resta in carica un anno, a rotazione con il Presidente di altra Regione presente nella medesima piattaforma logistica. Rileva che l'articolo 4-bis reca norme tese al potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali; l'articolo 5 regola la gestione di rifiuti e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose; l'articolo 6 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i parametri urbanistico-edilizi in merito alle particolari caratteristiche delle strutture. Osserva che fatte salve le competenze delle Regioni, per gli interporti facenti parte della Piattaforma logistica territoriale, ai fini di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.

Il deputato Mario PEPE (PD), pur esprimendo taluni rilievi critici in ordine a quei profili del provvedimento che incidono in modo particolarmente articolato su ambiti riconducibili alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, fa notare che per la prima volta si delinea una legge quadro che pone principi fondamentali in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Osserva tuttavia che la disciplina urbanistica, di pertinenza delle regioni e degli enti locali, non può essere eccessivamente compressa da prescrizioni poste dalla legge statale; sostiene che si rendono quindi necessarie adeguate intese tra Stato e regioni e tra queste e gli enti locali interessati.

La senatrice Adriana POLI BORTONE (CN-IO SUD-FS) ravvisa l'opportunità che sulle materie oggetto del provvedimento si realizzino modalità di programmazione adeguatamente concertate tra i diversi livelli di governo del territorio.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel condividere le osservazioni formulate dai colleghi, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

S. 2935 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 12ª Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (Pdl), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, su cui la Commissione ha reso parere alla XII Commissione della Camera in data 27 luglio 2011. Rileva che l'articolo 1 reca la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi che operino il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano; i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Riferisce che l'articolo 2 reca norme sulle apparecchiature a risonanza magnetica; l'articolo 3 circo-scrive la percentuale del finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria presentati da giovani ricercatori. Osserva che con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di accesso ai finanziamenti dell'attività di ricerca. Precisa che l'articolo 4 ha lo scopo di consentire al direttore scientifico degli IRCSS di mantenere rapporti di collaborazione con altri enti scientifici di elevato livello, mentre l'articolo 5 introduce il divieto di atti di pignoramento sui fondi destinati al finanziamento della ricerca sanitaria. Sottolinea che l'articolo 6 reca disposizioni relative all'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma; l'articolo 7 conferisce una delega al Governo per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista; l'articolo 8 contempla le categorie professionali dei biologi e degli psicologi tra le professioni sanitarie; l'articolo 9 interviene in materia di esercizio abusivo della professione sanitaria; l'articolo 10 dispone in materia di sicurezza delle cure. Rileva che l'articolo 11 reca una modifica normativa in materia di assicurazioni; l'articolo 12 reca una delega al Governo al fine di adottare un testo unico delle norme in materia di attività idrotermali, nel ri-

spetto delle competenze regionali in materia; l'articolo 13 reca disposizioni in materia di formazione medica specialistica, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Evidenzia che l'articolo 14 reca l'abolizione del requisito della specializzazione per l'accesso degli odontoiatri al Servizio sanitario nazionale; l'articolo 15 modifica la normativa vigente in materia di servizi erogati dalle farmacie; l'articolo 16 introduce e disciplina l'Istituto del fascicolo sanitario elettronico e l'articolo 17 dispone l'implementazione sul territorio nazionale delle attività di telemedicina e teleconsulto. Evidenzia quindi che l'articolo 18 prevede l'istituzione di sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel richiamare le considerazioni svolte nel corso del dibattito del 27 luglio 2011 in cui la Commissione rese il parere alla XII Commissione della Camera, dichiara di condividere le condizioni apposte dal relatore alla proposta di parere e preannuncia il voto di astensione del suo gruppo.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, valuta favorevolmente i contributi forniti dalla Commissione nel corso dell'esame del provvedimento svoltosi lo scorso 27 luglio 2011 e preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT), nel valutare favorevolmente i contenuti dell'articolo 14 del testo in esame, recante l'abolizione del requisito della specializzazione per l'accesso degli

odontoiatri al Servizio sanitario nazionale, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La senatrice Adriana POLI BORTONE (CN-IO SUD-FS) fa notare che il provvedimento reca una pluralità di materie eterogenee e ravvisa elementi di criticità in ordine alle previsioni di cui all'articolo 15

sulle farmacie. Dichiara, per tali motivi, il proprio voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

**Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali
logistiche (testo unificato C. 3681 e C. 4296).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 3681 e abb, in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante la legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento detta principi generali nell'ambito delle materie porti e aeroporti civili, e grandi reti di trasporto, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni;

rilevato che la localizzazione delle piattaforme e degli interporti afferisce altresì alla materia governo del territorio, attribuita anch'essa alla competenza legislativa concorrente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 6, sia prevista l'intesa con la Conferenza unificata in sede di adozione del decreto di definizione dei parametri urbanistico-edilizi relativi alle strutture ivi richiamate, al fine di favorire una concertazione tra i diversi livelli di governo del territorio nel rispetto delle rispettive competenze,

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di declinare, all'articolo 6, i parametri urbanistico-edilizi anche in riferimento alle competenze dei livelli locali.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria (S. 2935 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge S. 2935, approvato dalla Camera, in corso di esame presso la 12^a Commissione del Senato, recante delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria, su cui la Commissione ha reso parere alla XII Commissione della Camera in data 27 luglio 2011;

considerato che il testo in esame regola profili di discipline riconducibili alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, quali la tutela della salute, la ricerca scientifica, le professioni;

rilevata l'esigenza della compatibilità finanziaria del provvedimento rispetto all'attuale contesto economico e nel quadro delle previsioni dei piani di rientro adottati dalle regioni commissariate in materia sanitaria e considerata la necessità di coordinare la disciplina recata dal testo con i provvedimenti in corso di esame in materia di riforma delle professioni e con i decreti legislativi delegati di attuazione del federalismo fiscale, con specifico riferimento al decreto in materia di spese sanitarie;

preso atto del recepimento della condizione apposta dalla Commissione al menzionato parere reso lo scorso 27 luglio 2011, volta a richiedere il rispetto delle competenze delle regioni in ordine alle specifiche previsioni di cui agli articoli 7 e 18 relativi, rispettivamente, alla riforma degli ordini delle professioni sanitarie ed all'istituzione e regolamentazione di sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame debbano far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, prevedendosi in particolare forme di più ampia concertazione e intesa con le autonomie regionali in ordine all'attuazione del provvedimento medesimo;

2) agli articoli 7 e 8, si preveda che gli schemi dei decreti legislativi e gli ulteriori atti ivi contemplati siano preventivamente sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.